

Progetto per l'indagine conoscitiva

Maggio 2007

341.14

Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM-DFGP)

del

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 17, 18, 19 e 20 dell'ordinanza del ...¹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure,
ordina:*

Sezione 1: Sussidi di costruzione a favore degli stabilimenti per adulti

Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzo di settore secondo lo stabilimento tipo

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m² sono fissati come segue in funzione dei tre stabilimenti tipo:

a. Stabilimento tipo chiuso

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice 1° aprile 1995)
1 Sicurezza	2,6	4600
2 Amministrazione	1,4	4600
3 Personale	2,0	4600
4 Detenuti	7,8	4600
5 Entrata e uscita	3,1	4600

RU 2001 2398

¹ RS 341.1

6 Spazio abitativo	17,7	6000
7 Lavoro	21,1	3200
8 Economia domestica	5,6	6000
<hr/>		
Superficie totale per singolo posto	61,3	

b. Stabilimento tipo aperto

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice 1° aprile 1995)
1 Sicurezza	0,5	4600
2 Amministrazione	2,4	4600
3 Personale	1,9	4600
4 Detenuti	13,3	4600
5 Entrata e uscita	2,7	4600
6 Spazio abitativo	19,5	6000
7 Lavoro	17,2	3200
8 Economia domestica	5,8	6000
<hr/>		
Superficie totale per singolo posto	63,3	

c. Stabilimento tipo carcere distrettuale

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice 1° aprile 1995)
1 Sicurezza	1,4	4600
2 Amministrazione	1,4	4600
3 Personale	1,4	4600
4 Detenuti	2,8	4600
5 Entrata e uscita	1,8	4600
6 Spazio abitativo	14,0	6000
7 Lavoro	4,2	3200
8 Economia domestica	2,9	6000
<hr/>		
Superficie totale per singolo posto	29,9	

Art. 2 Supplemento per i laboratori di produzione

Se le aziende industriali di uno stabilimento sono destinate nella misura di due terzi alla produzione industriale, il prezzo di settore per il settore «Lavoro» è moltiplicato per il coefficiente 1,7.

Art. 3 Supplemento per la sicurezza

Il supplemento per la sicurezza ammonta a 35°000 franchi per singolo posto.

Art. 4 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC² 4) in caso di costruzione di un nuovo stabilimento

In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta all'8,8 per cento dei costi sussidiabili di CCC 1-3 e 5 per singolo posto, compreso l'eventuale supplemento per la sicurezza.

Art. 5 Supplemento per l'arredamento (CCC 9) in caso di costruzione di un nuovo stabilimento

In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 5,3 per cento dei costi sussidiabili di CCC 1-3 e 5 per singolo posto, compreso l'eventuale supplemento per la sicurezza.

Art. 6 Finanziamento dei costi relativi alle sistemazioni esterne e all'arredamento (CCC 4 e 9) in caso di trasformazione di uno stabilimento

In caso di trasformazione di uno stabilimento, i costi effettivi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili sono sovvenzionate secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge federale del 5 ottobre 1984³ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure).

Art. 7 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo stabilimento

La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto di un nuovo stabilimento è:

Superficie in m² dei settori dello stabilimento tipo × prezzo di settore
(se due terzi sono destinati alla produzione: settore 7 × coefficiente 1,7)

- più supplemento di sicurezza in caso di stabilimento chiuso
- più doppio supplemento di sicurezza in caso di posti di alta sicurezza

Totale intermedio (TI)

² CCC = Codice dei costi di costruzione

³ RS 341

- più 8,8 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4)
- più 5,3 per cento del TI per l'arredamento (CCC 9)

Totale delle spese riconosciute = sussidio forfetario per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo stabilimento

di cui 35 per cento sussidio federale.

Art. 8 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazione di uno stabilimento

La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazione di uno stabilimento è:

Superficie in m² dei settori dello stabilimento tipo × prezzo di settore
(se due terzi sono destinati alla produzione: settore 7 × coefficiente 1,7)

- più supplemento di sicurezza in caso di stabilimento chiuso
- più doppio supplemento di sicurezza in caso di posti di alta sicurezza

Totale delle spese riconosciute = base del sussidio forfetario per singolo posto in caso di trasformazione di uno stabilimento

- moltiplicato per il grado d'intervento
- moltiplicato per la quota di rinnovamento
- più sussidio per CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale
- più sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale

di cui 35 per cento sussidio federale.

Art. 9 Adeguamento delle spese riconosciute in caso di trasformazione di uno stabilimento quando non sono state raggiunte le superfici minime

¹ Se nel quadro dei lavori di trasformazione, uno stabilimento non raggiunge le superfici di settore stabilite per lo stabilimento tipo determinante, le spese riconosciute per settore sono ridotte proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.

² Una compensazione di superfici di settore è possibile soltanto tra i settori 6 (spazio abitativo) e 4 (detenuti), segnatamente la superficie mancante del settore 6 può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4. In questo contesto, le spese determinanti per il settore 4 possono essere aumentate al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

Sezione 2: Sussidi di costruzione a istituti d'educazione

Art. 10 Settori, superfici determinanti e prezzo di settore

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m² sono fissati come segue:

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice 1° aprile 1995)
2 Amministrazione	4,4	3700
3 Personale	2,2	3700
4 Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport	10,4	3700
5 Entrata e uscita	1,9	3700
6 Spazio abitativo	29,6	3700
7 Formazione e occupazione	14,8	3100
8 Economia domestica, smaltimento, autorimesse	9,5	3700
Superficie totale per singolo posto	72,8	

Art. 11 Supplemento per alloggi del personale indispensabili all'esercizio dell'istituto

Il supplemento per un alloggio del personale indispensabile all'esercizio dell'istituto ammonta a 300°000 franchi.

Art. 12 Supplemento per la costruzione di una palestra

Il supplemento per una palestra ammonta a 800°000 franchi.

Art. 13 Supplemento per la costruzione di un impianto scolastico

Il supplemento per la costruzione di un impianto scolastico ammonta al 25 per cento del CCC 1 - 3 e 5 del settore 7.

Art. 14 Supplementi per i laboratori di produzione

Per la superficie supplementare necessaria a un laboratorio di produzione è concesso un supplemento. Per una superficie supplementare a partire da 25.1 fino a 55 m² è computato un supplemento pari al 100 per cento del valore forfetario del settore 7, per una superficie superiore a 55 m² invece un supplemento pari al 200 per cento

Art. 15 Supplemento per istituti di piccole dimensioni

Il supplemento per istituti di piccole dimensioni con un numero di posti pari o inferiore a 15 posti ammonta al 10 per cento del CCC 1 - 3 e 5.

Art. 16 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di costruzione di un nuovo istituto

In caso di costruzione di un nuovo istituto, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta al 6,2 per cento delle spese sussidiabili del CCC 1 - 3 e 5 per singolo posto.

Art. 17 Supplemento per i costi relativi all'arredamento (CCC 9) in caso di costruzione di un nuovo istituto

In caso di costruzione di un nuovo istituto, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 6,2 per cento delle spese sussidiabili per singolo posto del CCC 1 - 3 e 5.

Art. 18 Finanziamento dei costi relativi alle sistemazioni esterne e dell'arredamento (CCC 4 e 9) in caso di trasformazione di un istituto

In caso di trasformazione di un istituto, i costi effettivi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili sono sovvenzionati secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge federale del 5 ottobre 1984⁴ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure).

Art. 19 Supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso

Il supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso ammonta a 45°000 franchi per singolo posto.

Art. 20 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo istituto

La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo istituto è:

Superficie in m² dei settori dell'istituto tipo × prezzo di settore

- più supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabili all'esercizio dell'istituto
- più supplemento per la palestra, se indispensabile all'esercizio dell'istituto
- più supplemento per l'impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta
- più supplemento per il laboratorio di produzione, 100 per cento dell'importo forfetario del settore 7 se più grande di 25 m²

⁴ RS 341

- più supplemento per il laboratorio di produzione, 200 per cento dell'importo forfetario del settore 7 se più grande di 55 m²
- più supplemento per istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti è pari o inferiore a 15
- più supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti di tipo chiuso

Totale intermedio (TI)

- più 6,2 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4)
- più 6,2 per cento del TI per l'arredamento (CCC 9)

Totale delle spese riconosciute = sussidio forfetario per singolo posto in caso di costruzione di nuovi istituti

di cui 35 per cento sussidio federale.

Art. 21 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazione di un istituto

La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni è:

Superficie in m² dei settori dell'istituto tipo × prezzo di settore

- più supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabili per l'esercizio dell'istituto
- più supplemento per la palestra, se indispensabile per l'esercizio dell'istituto
- più supplemento per l'impianto scolastico, se la scuola interna è riconosciuta
- più supplemento per il laboratorio di produzione, 100 per cento dell'importo forfetario del settore 7 se più grande di 25 m²
- più supplemento per il laboratorio di produzione, 200 per cento dell'importo forfetario del settore 7 se più grande di 55 m²
- più supplemento per istituto di piccole dimensioni, se il numero di posti è pari o inferiore a 15
- più supplemento di sicurezza in caso di posti chiusi

Totale delle spese riconosciute = base del sussidio forfetario per singolo posto in caso di trasformazione di un istituto

- moltiplicato per il grado d'intervento
- moltiplicato per la quota di rinnovamento
- più sussidio per CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale

- più sussidio per CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale

di cui il 35 per cento sussidio federale.

Art. 22 Adeguamento delle spese riconosciute in caso di trasformazione di un istituto quando non sono state raggiunte le superfici minime

¹ Se nel quadro dei lavori di trasformazione, un istituto non raggiunge le superfici di settore stabilite per l'istituto tipo determinante, le spese riconosciute per settore sono ridotte proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.

² Una compensazione di superfici di settore è possibile soltanto tra i settori 6 (spazio abitativo) e 4 (detenuti), segnatamente la superficie mancante del settore 6 può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4. In questo contesto, le spese determinanti per il settore 4 possono essere aumentate al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del DFGP del 24 settembre 2001⁵ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁵ RU ...